

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - Anni 2018-2020

1. Introduzione

Organizzazione e funzioni del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In base a tale disposizione di legge, in data 19 dicembre 2014 con delibera n. 140/26 è stato approvato lo specifico regolamento inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ed è stato individuato l'obbligo di redigere un programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Tale incombenza è effettuata anche dagli Ordini Territoriali aderenti al regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

L'Ordine territoriale opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio dell'Ordine, dal Consiglio di Disciplina Territoriale, e dalla struttura amministrativa, come da organigramma presente nel sito Internet. Il Consiglio dell'Ordine svolge l'attività istituzionale di tenuta dell'albo professionale, nonché attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani opera attraverso una organizzazione composta da 9 Consiglieri.

Un'elencazione, da ritenersi indicativa e non tassativa, delle attività svolte dal Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani è rinvenibile nella seguente tabella.

Attività dell'Ordine

<u>Attività</u>	<u>Unità Organizzativa e Responsabile</u>
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dal Registro Praticanti	Segreteria – Consigliere Segretario – Consiglio Ordine
Amministrazione economica Riscossione tassa iscrizione Albo e Registro Praticanti, certificati e pareri	Consigliere Tesoriere – Consiglio Ordine
Amministrazione Trasparente	Responsabile Trasparenza – Consigliere Delegato
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti all'Albo e nel Registro Praticanti	Segreteria – Consigliere Segretario
Pareri in materia di onorari	Commissione Liquidazione Parcelle – Consiglio Ordine
Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti all'Albo e nel Registro dei Praticanti	Segreteria – Consiglio di Disciplina Territoriale Presidente Consiglio di Disciplina territoriale
Accredito eventi formativi Riconoscimento crediti CFP degli Iscritti	Segreteria – Consigliere delegato alla Formazione
Aggiornamento sito-web	Segreteria – Consigliere delegato
Composizione delle contestazioni che sorgono, nell'esercizio professionale, tra Professionisti e tra questi e i loro clienti.	Segreteria - Presidente
Accesso documenti amministrativi Carta dei servizi	Segreteria – Presidente Consigliere Segretario
Informativa sulla Privacy	Presidente e Responsabile della Protezione dei Dati

2. Obblighi

In questa fase che, in considerazione delle modeste dimensioni organizzative dell'Ordine territoriale, il Consiglio dell'Ordine si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal regolamento inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione Trasparente" accessibile dalla homepage del sito ed articolata secondo i contenuti individuati nel predetto regolamento.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, sono indicati in tale regolamento, approvato sia dal Consiglio Nazionale che dagli Ordine territoriale con delibere consiliari, in conformità al disposto del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis. Per la redazione del piano il Responsabile della trasparenza si relaziona con il Consiglio dell'Ordine e l'ufficio di segreteria per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i Consiglieri e le dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani nella sezione "Amministrazione Trasparente".

5. Identificazione dei processi dove si individuano dei rischi e misure di prevenzione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla corretta identificazione dei processi dove si individuano dei rischi per adottare le misure di prevenzione.

Sono state individuate le seguenti **aree di rischio specifiche**:

-formazione professionale continua;

-rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);

-indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio si riportano gli **elenchi dei processi a rischio, degli eventi corruttivi e delle misure di prevenzione.**

Formazione professionale continua

La Fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali emanato dal Consiglio Nazionale ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 e le linee guida per l'applicazione dello stesso.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si concentrerà l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un **elenco dei processi rilevanti**:

-esame e valutazione dell'autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli Ordini e Collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012) da parte del Consiglio Nazionale;

-esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP)

agli iscritti;

- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte del Consiglio Nazionale e dall'Ordine Territoriale;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale, della fondazione Opificium e degli Ordini e Collegi Territoriali.

Eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o dell'Ordini Territoriale.

Misure di prevenzione:

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del Consiglio Nazionale, della Fondazione Opificium, dell'Ordine Territoriale, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale e degli eventuali costi sostenuti dal proprio Ordine;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli Ordini Territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti. Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell'Ordine Territoriale, possono essere considerati i seguenti **eventi rischiosi e misure preventive:**

Eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Misure di prevenzione

- Necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, adottato in base all'autonomia organizzativa dell'Ordine, che disciplini la previsione:
 - a) della commissione da istituire per le valutazioni di congruità;

- b) di specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
- c) di modalità di funzionamento della Commissione;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Area di rischio riguardante tutte le ipotesi in cui l'Ordine è interpellato per la nomina, a vario titolo di professionisti ai quali conferire incarichi.

Stabilire la turnazione e la designazione di terne di nominativi fra i quali il richiedente potrà scegliere il professionista.

Tale turnazione e designazione si potrà adottare anche negli altri casi in cui le normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli Ordini e Collegi Territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o elenchi professionali cui affidare determinati incarichi.

Eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti da parte dell'Ordine in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Misure di prevenzione

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste online o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine. Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, saranno, adottate le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

6. Processo di attuazione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale, con espressa volontà di accogliere eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

Gli obiettivi di gestione per il 2020 contengono:

1. Aggiornamento dei dati e completamento delle sezioni che risultano carenti o incomplete di informazioni riguardanti le attività dell' "Amministrazione Trasparente".
2. Monitoraggio delle attività, del Consiglio dell'Ordine territoriale, del Consiglio di disciplina e dell' ufficio di segreteria, per garantire la trasparenza e l'integrità.
3. Indicazioni di Consiglieri dell'ufficio di segreteria e delle dipendenti coinvolti per l'individuare il miglioramento continuo dei contenuti del programma.

Il Responsabile della trasparenza si avvale dei referenti delle attività all'interno della struttura dell'Ordine Territoriale, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Consigli dell'Ordine territoriali, per il tramite Consigliere competente e dell'impiegata addetta all'aggiornamento del sito web pubblicano i dati in base al principio della tempestività.

Viste le dimensioni dell'Ordine territoriali, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con cadenza semestrale.

7. Accesso agli atti

Il Consiglio dell'Ordine territoriali dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze di accesso.